



LICEO STATALE “Giuseppe BERTO”
CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENTIFICO – SCIENZE UMANE
Via Barbiero, 82 – 31021 Mogliano Veneto (TV) – Tel. 041/453906
www.liceoberto.it - lssgberto@gmail.com - tvps04000q@pec.istruzione.it

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO del Liceo “G. BERTO”

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla Didattica Integrata (sottoscritto il 9 novembre 2020);

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;

VISTO *il Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 presentato al Consiglio di Istituto il 09 settembre 2020;*

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

CONSIDERATE *le esigenze del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 19 novembre 2019 con delibera n.3;*

CONSIDERATA l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico *dell'Istituzione scolastica* e dell'organico dell'autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l'ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all'esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2,

DELIBERA

L'approvazione del presente

Piano di Istituto per la Didattica digitale integrata

ANALISI DEI FABBISOGNI

Al fine di permettere una DDI di qualità sono indispensabili almeno un PC con videocamera e/o webcam, la possibilità di connessione veloce e duratura.

La dotazione di personal computer nelle aule, e l'attuale connessione, non sono sufficienti a supportare il collegamento di tutti i docenti da scuola verso gli studenti a casa, perciò i docenti in possesso della strumentazione/connessione adeguate possono, previa comunicazione al gruppo preposto all'assegnazione delle aule, lavorare dalla propria abitazione.

A breve si provvederà all'installazione della connessione internet veloce.

Regolamento d'Istituto per la Didattica Digitale Integrata (DDI)

Art. 1 – Premesse

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica Digitale Integrata del Liceo “Giuseppe Berto” di Mogliano Veneto.
2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato dal Collegio dei Docenti, l'organo collegiale responsabile dell'organizzazione delle attività didattiche ed educative della Scuola, e dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica.
3. Il presente Regolamento ha validità a partire dall'anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunità scolastica.
4. Il Dirigente scolastico invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale della Scuola.

Art. 2 – La Didattica Digitale Integrata (DDI)

1. A seguito dell'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all'articolo 2, comma 3, stabilisce che *“il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione”*, ed integra pertanto l'obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici, di “attivare” la didattica a distanza mediante adempimenti relativi all'organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività.
2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l'ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.
3. La DDI è lo strumento didattico che garantisce il diritto all'apprendimento degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è rivolta anche agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente

attestate e riconosciute, consentendo a questi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.

4. La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, pratica sportiva ad alto livello, etc. Per questi motivi, la DDI non è una modalità emergenziale ma entra a far parte della modalità didattica quotidiana perché consente di integrare e arricchire la didattica in presenza. La DDI si svolge nel rispetto della libertà di insegnamento, delle competenze degli organi collegiali e dell'autonomia progettuale e organizzativa delle istituzioni scolastiche. In particolare, la DDI è uno strumento utile per

- Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;
- La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;
- Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;
- Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).

5. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base dell'interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari. Esse si distinguono in:

- Attività sincrone, durante le quali l'interazione tra gli insegnanti e il gruppo di studenti avviene in tempo reale. Ad esempio:
 - Le lezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;
 - Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell'insegnante;
 - Svolgimento di attività di recupero e sostegno, di laboratori di metodo di studio e di ricerca.
 - Organizzazione di conferenze e seminari online.
- Attività asincrone, senza l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. Sono attività strutturate e documentabili, svolte con l'ausilio di strumenti digitali, come ad esempio:
 - L'attività di approfondimento individuale o di gruppo con l'ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall'insegnante;
 - La visione di lezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall'insegnante;
 - Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di materiali digitali.

Non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari da parte degli studenti. Le AID asincrone vanno intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi.

6. Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell'ambito della stessa lezione.

7. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali. In questo caso il materiale didattico fornito agli studenti deve tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell'ambito della didattica speciale.

8. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che promuova l'autonomia e il senso di responsabilità degli studenti, e garantisca omogeneità all'offerta formativa dell'istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d'istituto.

9. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l'interazione tra gli insegnanti e gli studenti, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire agli studenti con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato.

10. Ogni Dipartimento, nel caso di lockdown prolungato, rivedrà le progettazioni didattiche, individuando i contenuti essenziali delle discipline e i nodi interdisciplinari, e operare una ponderata selezione dei contenuti del programma, individuando, di comune accordo, gli argomenti irrinunciabili, elaborando dei percorsi condivisi e assicurando uniformità in questo senso, eventualmente riadattando alle situazioni specifiche gli obiettivi di apprendimento, pur tenendo presente lo sviluppo delle competenze previste in uscita per ogni anno di corso dai singoli dipartimenti

11. L'Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando

- Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la definizione di procedure per la corretta

conservazione e/o la condivisione di atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività didattica;

- Attività di alfabetizzazione digitale rivolte agli studenti dell'Istituto, anche attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all'acquisizione delle abilità di base per l'utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola per le attività didattiche.
- Attività di formazione rivolta a insegnanti, famiglie e studenti, finalizzate a conoscere il corretto utilizzo della rete.

Art. 3 – Gli strumenti digitali e il loro utilizzo

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all'Istituto sono:

- Il Registro elettronico Argo che permette di gestire il registro del docente, il registro di classe, le valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari, la Bacheca delle comunicazioni e i colloqui scuola-famiglia.
- La Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da Google a tutti gli istituti scolastici con la possibilità di gestire fino a 10.000 account utente. La GSuite in dotazione all'Istituto è associata al dominio della scuola e comprende un insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili nell'ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in ambito didattico.

Ciascun docente, nell'ambito della DDI, può comunque integrare l'uso delle piattaforme istituzionali con altre applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte o che consentano contatti diretti e immediati con gli studenti, qualora ce ne fosse bisogno, nel rispetto della privacy.

Nell'ambito delle AID in modalità sincrona e asincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone della classe. Nelle note l'insegnante specifica l'argomento trattato e/o l'attività svolta.

2. Nell'ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sul registro di classe, in corrispondenza del termine della consegna, l'argomento trattato e l'attività richiesta al gruppo di studenti, avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un carico di lavoro eccessivo.

3. L'insegnante, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, può creare un corso su Google Classroom come ambiente digitale di riferimento per la gestione dell'attività didattica sincrona e asincrona. L'insegnante invita al corso gli studenti della classe e i colleghi di sostegno assegnati alla classe, utilizzando gli indirizzi email di ciascuno o l'indirizzo email del gruppo classe.

4. Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette all'amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l'orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro.

5. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l'utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano dalle attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti e studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.

6. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle lezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.

7. È assolutamente vietata la condivisione di materiale *ricevuto personalmente dallo studente* (correzione di verifiche, materiale di studio o di approfondimento) a meno che non sia espressamente autorizzato dal docente.

8. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte degli studenti può portare all'attribuzione di note disciplinari e all'immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, a sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art. 4 - Utilizzo della DDI come strumento unico. **Organizzazione e orari.**

1. Nel caso sia necessario attuare l'attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID (attività integrate digitali) in modalità sincrona e asincrona segue il consueto quadro orario settimanale delle lezioni. Garantendo perciò la disposizione delle linee guida ministeriali per la scuola secondaria di secondo grado di *“assicurare almeno venti ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe”*

2. Nelle unità orarie delle lezioni (di 60 minuti) in cui è prevista la modalità sincrona, il tempo dedicato a questa modalità è da intendersi, di norma, della durata di 45 minuti. Il tempo restante è dedicato alla correzione del materiale inviato dagli

studenti, alla compilazione del registro, al caricamento del materiale didattico necessario.

3. La riduzione del tempo della lezione sincrona rispetto al tempo dell'unità oraria di lezione è stabilita

- Per motivi legati ai processi di apprendimento degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione online della didattica in presenza;
- Per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il benessere sia degli insegnanti che degli studenti, in tal caso equiparabili per analogia ai lavoratori in smart working.

4. Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata della lezione sincrona non va recuperata, essendo deliberata dal Consiglio d'Istituto per garantire il servizio di istruzione in condizioni di emergenza nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali e tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia degli studenti, sia del personale docente.

5. Di ciascuna AID asincrona l'insegnante stima l'impegno richiesto al gruppo di studenti in termini di numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da svolgere con l'uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di tutelare la salute degli studenti.

6. Sarà cura dell'insegnante coordinatore di classe monitorare il lavoro assegnato agli studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline.

7. I docenti dell'organico del potenziamento e/o con ore a disposizione utilizzeranno tali ore (anche in presenza presso l'Istituto) per attività di sportello o sostegno allo studio degli studenti o per progetti, attività di supporto ai gruppi di lavoro o altre attività funzionali all'organizzazione scolastica, in collaborazione con le funzioni strumentali.

8. Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì al venerdì, entro le ore 14:00 e i termini per le consegne sono fissati, sempre dal lunedì al venerdì, entro le ore 19:00, per consentire agli studenti di organizzare la propria attività di studio, lasciando alla scelta personale dello studente lo svolgimento di attività di studio autonoma anche durante il fine settimana. L'invio di materiale didattico in formato digitale è consentito fino alle ore 19:00, dal lunedì al venerdì, e il sabato fino alle 13:00, salvo diverso accordo tra l'insegnante e il gruppo di studenti.

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone.

1. Nel caso di lezioni rivolte all'intero gruppo classe e/o programmate nell'ambito dell'orario settimanale, l'insegnante avvierà direttamente la lezione utilizzando Google Meet all'interno di Google Classroom o Calendar, in modo da rendere più semplice e veloce l'accesso al meeting degli studenti.

2. Nel caso di lezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l'insegnante invierà l'invito al meeting su Google Meet creando un nuovo evento sul proprio Google Calendar, specificando che si tratta di una videoconferenza con Google Meet e invitando a partecipare gli studenti e gli altri soggetti interessati tramite il loro indirizzo email individuale o di gruppo.

3. All'inizio del meeting, l'insegnante avrà cura di rilevare la presenza degli studenti e le eventuali assenze. L'assenza alle lezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata al pari delle assenze dalle lezioni in presenza.

4. Durante lo svolgimento delle lezioni agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole:

- Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall'orario settimanale delle lezioni o dall'insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all'Istituto;
- Partecipare al meeting con la videocamera funzionante e attivata, che inquadra lo studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all'apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività;
- È vietato a persone diverse dallo studente stesso, assistere alle lezioni, salvo casi di comprovata necessità di cui il docente deve essere prontamente avvisato e che dovranno essere espressamente autorizzati.
- La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su richiesta motivata dello studente all'insegnante prima dell'inizio della sessione.
- Il microfono va, di norma, tenuto spento, salvo quando richiesto altrimenti dal docente. In ogni caso deve essere funzionante.
- Il mancato rispetto di queste norme potrà essere causa di note disciplinari (vedi art. 3, comma 8).

Art. 6 – Attività asincrona, modalità di svolgimento.

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del Consiglio di classe, le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale utilizzando Google Classroom come piattaforma di riferimento per gestire gli apprendimenti a distanza all'interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Google Classroom consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback dell'insegnante, tenere traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso. Anche durante le unità dedicate alle attività di lezione che si svolgono con modalità asincrona, i docenti verificano la presenza degli alunni, e nel tempo della lezione, restano reperibili per gli studenti per rispondere ad eventuali richieste di chiarimento sulle attività da svolgere.

2. Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la gestione automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un archivio per essere riutilizzati in contesti diversi. Tramite Google Drive è possibile creare e condividere contenuti digitali con le applicazioni collegate.

3. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere registrate nel registro elettronico e, quando possibile, documentabili. In fase di progettazione, va stimato l'impegno orario richiesto agli studenti ai fini della corretta distribuzione del monte ore disciplinare complessivo.

4. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e sulla base degli obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione disciplinare.

5. È vietato assistere alle lezioni a persone diverse dallo studente stesso, salvo casi di comprovata necessità di cui il docente deve essere prontamente avvisato e che dovranno essere espressamente autorizzati.

Art. 7 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità

1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano l'allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, prenderanno immediatamente il via, con apposita decisione del Dirigente scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona seguendo il consueto quadro orario settimanale delle lezioni. Garantendo perciò la disposizione delle linee guida ministeriali per la scuola secondaria di secondo grado di *“assicurare almeno venti*

ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe", salvo indicazioni diverse del Dirigente scolastico.

2. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19 riguardino singoli studenti o piccoli gruppi, con apposita decisione del Dirigente scolastico (con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti, sulla base delle disponibilità nell'organico dell'autonomia) sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona al fine di garantire il diritto all'apprendimento dei soggetti interessati.

3. Al fine di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti considerati in condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19, con apposita decisione del Dirigente scolastico (con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell'organico dell'autonomia) sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d'Istituto.

4. Nel caso in cui, all'interno di una o più classi il numero di studenti interessati dalle misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposita decisione del Dirigente scolastico le attività didattiche si svolgono a distanza per tutti gli studenti delle classi interessate.

Art. 8 - Attività di insegnamento in caso di lockdown parziale o totale, quarantena, isolamento domiciliare o fragilità

2. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in stato di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, seguendo il proprio orario di servizio, salvo diverse disposizioni del Dirigente scolastico (CCNI Art.1 comma 3).

3. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal Ministero dell'Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.

4. In caso di lockdown parziale o totale dichiarato dalle autorità competenti, i docenti hanno facoltà di svolgere le attività di DDI dal loro domicilio, se in possesso di adeguata strumentazione. I docenti dichiareranno, in fase di analisi dei fabbisogni o contestualmente all'inizio del lockdown, sia la loro scelta sia il possesso di strumentazione idonea.

5. "Il Piano scuola 2020, allegato al citato DM 39/2020 prevede che l'Amministrazione centrale, le Regioni, gli Enti locali e le scuole, ciascuno secondo il proprio livello di competenza, operino per garantire la frequenza scolastica in presenza degli alunni con disabilità con il coinvolgimento delle figure di supporto (Operatori educativi per l'autonomia e la comunicazione e gli Assistenti alla comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale). Per tali alunni il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato, unitamente all'impegno dell'Amministrazione centrale e delle singole amministrazioni scolastiche di garantire la frequenza in presenza. Particolare attenzione va dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal team docenti e dal consiglio di classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. Per questi alunni è quanto mai necessario che il team docenti o il consiglio di classe concordino il carico di lavoro giornaliero da assegnare e garantiscano la possibilità di registrare [sotto le condizioni dell'Art. 3, comma 7 del presente Regolamento] e riascoltare le lezioni, essendo note le difficoltà nella gestione dei materiali didattici ordinari nel rispetto della richiamata disciplina di settore e delle indicazioni fornite dal Garante (cfr. Vademecum scuola). L'eventuale coinvolgimento degli alunni in parola in attività di DDI complementare dovrà essere attentamente valutato, assieme alle famiglie, verificando che l'utilizzo degli strumenti tecnologici costituisca per essi un reale e concreto beneficio in termini di efficacia della didattica. Le decisioni assunte dovranno essere riportate nel PDP. Per gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione e frequentanti le scuole carcerarie l'attivazione della didattica digitale integrata, oltre a garantire il diritto all'istruzione, concorre a mitigare lo stato di isolamento sociale e diventa, pertanto, uno degli strumenti più efficaci per rinforzare la relazione. Il Dirigente scolastico attiva ogni necessaria interlocuzione con i diversi attori competenti per individuare gli interventi necessari ad attivare proficuamente la didattica digitale integrata" (DM 89 del 7 agosto 2020).

Art. 9 - Criteri di valutazione degli apprendimenti

"La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta formativa. Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve

essere costante, garantire trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, la necessità di assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento” (DM 89 del 7 agosto 2020).

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio. I dipartimenti, in fase di revisione della programmazione, hanno facoltà di integrare i criteri di valutazione già stabiliti nel PTOF, adattandoli alle diverse situazioni e tipologie di prova.

2. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Gli esiti, se numerici, devono riferirsi alla scala 1-10.

3. La valutazione è condotta utilizzando le griglie di valutazione elaborate all’interno dei diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa.

4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dagli studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.

6. Le verifiche sono svolte in orario scolastico.

7. Per ottenere copia delle verifiche corrette svolte in DDI, l’alunno dovrà fare specifica richiesta alla Segreteria Didattica.

Art. 10 – Supporto agli studenti e ai docenti sprovvisti di adeguati strumenti digitali

1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente un servizio di comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, sulla base di un apposito Regolamento e di criteri approvati dal Consiglio di Istituto. Questo con l’obiettivo di garantire, nell’eventualità di una nuova sospensione delle attività didattiche, il diritto all’istruzione anche agli studenti che non abbiano l’opportunità di usufruire di dispositivi di proprietà.

2. Una analoga opportunità è prevista anche per i docenti a tempo determinato sprovvisti di adeguata strumentazione tecnologica, in modo da poter loro assegnare un dispositivo in via residuale rispetto agli alunni e solo ove il fabbisogno da questi espresso sia completamente soddisfatto.

Art. 11 – Aspetti riguardanti la privacy

In base alle disposizioni contenute negli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, le Istituzioni scolastiche devono informare gli interessati in merito ai trattamenti dei dati personali effettuati nell'ambito dell'erogazione dell'offerta formativa. Tale informativa descrive, in particolare, i tipi di dati e le modalità di trattamento degli stessi, i tempi di conservazione e le altre operazioni di trattamento, specificando che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per l'erogazione di tale modalità di didattica, sulla base dei medesimi presupposti e con garanzie analoghe a quelli della didattica tradizionale. L'informativa deve essere modificata e aggiornata se l'istituzione scolastica fa ricorso a nuove piattaforme. In relazione alla conservazione dei dati personali, prevista dall'art.5, lettera e) del regolamento UE, il titolare del trattamento è chiamato ad assicurare che i dati non siano conservati più a lungo del necessario, ad esempio, disponendo che i dati siano cancellati al termine del progetto didattico.

1. Gli insegnanti dell'Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei dati personali degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.

2. Gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale

- a) Prendono visione dell'Informativa sulla privacy dell'Istituto ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
- b) Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull'utilizzo della Google Suite for Education, comprendente anche l'accettazione della Netiquette ovvero dell'insieme di regole che disciplinano il comportamento degli studenti in rapporto all'utilizzo degli strumenti digitali;
- c) Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni riguardanti la DDI.

Art. 12 – Rapporti Scuola – Famiglia

Viene favorito il necessario rapporto scuola-famiglia attraverso attività formali di informazione e condivisione della proposta progettuale della didattica digitale integrata. È opportuna, oltre alla menzionata tempestiva informazione alle famiglie sugli orari delle attività, per consentire loro la migliore organizzazione, la condivisione degli approcci educativi, finanche di materiali formativi, per supportare il percorso di apprendimento di quegli alunni con particolari fragilità che necessitano, in DDI, dell'affiancamento di un adulto per fruire delle attività proposte. Il Liceo assicura, comunque, tutte le attività di comunicazione, informazione e relazione con

la famiglia previste all'interno del Contratto collettivo nazionale di Lavoro vigente e previsti dalle norme sulla valutazione, avendo cura di esplicitare i canali di comunicazione e le modalità attraverso cui essi potranno avvenire.

Mogliano Veneto, 27 novembre 2020